



Regione Puglia

1
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio FOIA VI Legislatura

D.D.L. N. 5 DELL'1/4/1996

"Nuove norme per la accelerazione e lo snellimento delle procedure per la attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi smaltimento rifiuti urbani - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 Agosto 1993, numero 17 - "Organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti urbani".



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Smaltimento Rifiuti

Cod. CIFRA : RSU/DLG/96/00008

D. D. L. R.

"NUOVE NORME PER LA ACCELERAZIONE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13 AGOSTO 1993, N. 17 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI""

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "REGIONE PUGLIA" and "UFFICIO SMALTIMENTO RIFIUTI".

2



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL D.D.L.R.

"NUOVE NORME PER LA ACCELERAZIONE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13 AGOSTO 1993, N. 17 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI""

A circa tre anni dalla adozione della l.r. n. 17/93, con la quale è stata disciplinata la attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia, si registra sul territorio un forte ritardo nella realizzazione del previsto sistema integrato di smaltimento r.s.u. .

Tale ritardo, correlato al progressivo esaurimento dei volumi di discarica controllata già in esercizio, ha già determinato in più aree del territorio regionale gravi situazioni di emergenza, destinate ormai a moltiplicarsi fino a interessare la generalità del territorio.

Il ritardo appare strettamente collegato ad una elevatissima conflittualità che si è venuta a determinare tra gli enti preposti alla definizione degli atti e delle azioni utili a garantire la corretta e tempestiva attuazione del piano regionale.

La conflittualità denunciata ha interessato già la prima fase del procedimento previsto dalla l.r. n. 17/93 per la localizzazione degli impianti in attuazione del piano regionale.

Infatti, nella generalità dei casi non si è registrato l'accordo di programma fra i comuni interessati nell'ambito di ciascun bacino di utenza, ai quali il legislatore regionale aveva demandato le scelte localizzative. In mancanza di tali accordi di programma, le Province, chiamate dalla l.r. n. 17/93 alle definitive scelte localizzative, non hanno adempiuto nei termini prescritti. La terza subordinata, prevista dal legislatore regionale, consisteva nell'esercizio dei poteri sostitutivi mediante nomina di commissari ad acta: la scelta dei Prefetti per l'assolvimento di tale delicato compito, effettuata dalla Giunta regionale nel gennaio 1994, si è rivelata infruttuosa per la rinuncia all'incarico, nel periodo marzo-aprile 1994, da parte degli stessi; a seguito di tale rinuncia la G.R. ha nominato commissario ad acta per tutti i bacini definiti dal piano regionale, il dr. Michele D'Innella, dirigente della Regione.

Il commissario ad acta ha effettuato le scelte localizzative sulla base della istruttoria tecnica già espletata dalle amministrazioni provinciali e, nei casi in cui tale istruttoria non risultasse conclusiva, sulla base degli studi già redatti dalla Regione ai fini della elaborazione del piano regionale.

Gli atti del commissario in alcuni casi sono stati rinviati, con richiesta di chiarimenti, da parte dell'Organo di controllo ed infine sono divenuti esecutivi sulla base dei chiarimenti forniti. Solo per i bacini di utenza BA2, TA1 e TA2, gli atti commissariali non sono divenuti efficaci e pertanto le localizzazioni relative sono state disposte dalla Provincia di Taranto in applicazione della l.r. n. 23/95 (riapertura termini per la localizzazione degli impianti da parte delle provincie) e dal Presidente della Provincia di Bari, nominato a sua volta commissario ad acta dopo la scadenza infruttuosa del nuovo termine.



REGIONE PUGLIA

Concluso il laborioso procedimento descritto (novembre 1995), si registrava una situazione di generale efficacia degli atti localizzativi, quale presupposto necessario per porre in essere le azioni successive del piano regionale, sia pure in presenza di forti contrasti fra gli enti locali circa le scelte effettuate in molti bacini di utenza. D'altro canto erano pendenti ricorsi dinanzi al giudice amministrativo avverso gli atti localizzativi nei bacini BA3, BA4, BA5, TA2, BR1, LE1, LE2, LE3.

Pur pendenti tali procedimenti, per alcuni dei quali nel frattempo l'efficacia era stata confermata dal giudice amministrativo in sede di esame di richiesta di sospensiva, è stata intrapresa la ulteriore azione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli impianti, anche in questo caso attraverso lo strumento della nomina di commissario ad acta, nel presupposto della verificata inadempienza.

Recentemente alcuni dei procedimenti pendenti si sono conclusi nel merito dinanzi al giudice di primo grado, con la sospensione dell'efficacia, ovvero l'annullamento dei relativi atti di localizzazione (bacini di utenza BA3, BA4 e BA5).

Conclusivamente, si è determinato che, a seguito dei ritardi registrati, non sono stati realizzati i nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti previsti dal piano, mentre quelli già in esercizio, che hanno comunque garantito sino a pochi mesi fa il corretto e controllato smaltimento dei rifiuti urbani, hanno visto via via ridurre le proprie potenzialità di esercizio, fino ad esaurire le volumetrie utili, oltreché autorizzate, per l'abbancamento dei rifiuti.

Per fronteggiare le situazioni di emergenza conseguenti all'esaurimento degli impianti in esercizio, sono state adottate, in alcuni casi Ordinanze del Presidente della Regione a norma dell'art. 12 del DPR 915/82, contingibili ed urgenti per motivi di sanità pubblica, in altri casi Ordinanze del Prefetto di Bari, nella qualità di Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia fino a tutto l'anno 1995, finalizzati a garantire comunque il corretto smaltimento dei rifiuti urbani nei pochi impianti di smaltimento r.s.u. controllati ed autorizzati ai sensi di legge. Più recentemente e sempre per le stesse finalità, la Giunta regionale ha fatto ricorso allo strumento previsto all'art. 13 della l.r. 17/93, secondo il quale in caso di temporanee esigenze connesse al corretto svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti urbani, può essere disposto il conferimento dei rifiuti prodotti in comuni di un bacino di utenza ad impianti situati al di fuori del bacino medesimo.

Anche tali ultimi provvedimenti hanno acceso ulteriore conflittualità, in alcuni casi sfociata in ricorsi al giudice amministrativo.

Ad ogni buon conto si deve oggi rilevare che la situazione generale degli impianti esistenti sul territorio è divenuta talmente insufficiente da rendere per il futuro assolutamente non ipotizzabile la individuazione di soluzioni temporanee, per fronteggiare vecchie e nuove emergenze, a garanzia della tutela ambientale nel rispetto delle norme vigenti.



REGIONE PUGLIA

Alla luce di quanto sin qui riferito, si deve in primo luogo rimarcare che il superamento di tali vecchie e nuove emergenze passa obbligatoriamente attraverso la realizzazione di impianti e soluzioni organizzative in attuazione del piano regionale; il tempo sin qui infruttuosamente trascorso per il raggiungimento di tali obiettivi determina inevitabilmente la conseguenza del ricorso a modalità di smaltimento incontrollato dei rifiuti da parte degli enti locali obbligatoriamente competenti, modalità queste lesive dell'interesse di tutela ambientale.

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi individuati, recuperando quanto più possibile il tempo perduto, si rende necessario individuare prontamente nuovi spazi di manovra che consentano in tempi ragionevoli il superamento della elevatissima conflittualità della quale si è ampiamente riferito.

Con il presente d.d.l.r. di modifica della l.r. n. 17/93, viene sostanzialmente individuato quale strumento opportuno per ricomporre, o quanto meno ridurre, i deleteri spazi di conflittualità citati, quello della massima considerazione ed esaltazione di ruoli, funzioni e competenze attribuiti ai diversi soggetti pubblici, essenzialmente Regione e comuni, dal D.P.R. 915/82 che disciplina complessivamente la materia relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Su tale aspetto, appare opportuno rilevare che in ordine alla specifica questione della individuazione degli strumenti utili ad agevolare la organizzazione sul territorio del sistema integrato di smaltimento r.s.u. disegnato dal piano regionale a suo tempo adottato, da più parti vengono ipotizzate e suggerite soluzioni diversificate. Tra queste assume particolare rilevanza quella della costituzione dei Consorzi obbligatori tra i comuni costituenti ciascun bacino di utenza, ipotesi pur ammessa da D.P.R. 915/82.

E' da rilevare che in sede di definizione della l.r. n. 17/93, il legislatore regionale, nel considerare positivamente la costituzione dei Consorzi tra comuni quale valido e privilegiato strumento per la gestione associata dei servizi di smaltimento rifiuti urbani, ha però ritenuto di lasciare comunque ai comuni interessati la facoltà di scegliere la formula del Consorzio di bacino, per assicurare il pieno rispetto delle autonomie locali, anche alla luce della intervenuta legge 142/90. Tale specifica valutazione, d'altra parte, appare pienamente giustificata dalle non positive esperienze maturate sul territorio nazionale per quanto attiene la costituzione dei Consorzi obbligatori tra i comuni: nella grande maggioranza dei casi, per assicurare la costituzione ed il funzionamento di tali consorzi obbligatori si è dovuti ricorrere alla nomina di Commissari straordinari, con la conseguente difficoltà operativa legata all'esercizio della funzione commissariale. Inoltre, è anche da considerare che introdurre in questa fase, nella quale si avverte pressante la esigenza di dare pronta attuazione alla realizzazione degli impianti, la disposizione inerente la costituzione dei Consorzi obbligatori, determinerebbe un istantaneo blocco di qualsiasi iniziativa realizzativa, in quanto gli enti locali oggi obbligati alla realizzazione degli impianti rinvierebbero ogni azione all'avvenuta costituzione e funzionamento del Consorzio.



REGIONE PUGLIA

Una altra ipotesi di lavoro è quella di riconoscere una sorta di "risarcimento" (sottoforma di incentivo economico) a quei comuni disposti ad accogliere nell'ambito del proprio territorio gli impianti di smaltimento r.s.u. . Su tale ipotesi si nutrono forti perplessità legate essenzialmente alla contraddizione che si instaura tra la procedura, specificatamente tecnica, prevista dalla normativa nazionale per la localizzazione degli impianti di smaltimento r.s.u., che conduce alla individuazione delle localizzazioni ottimali, ed il riconoscimento di un risarcimento non giustificato: se la localizzazione individuata non garantisce il totale rispetto dell'ambiente e della salute ed igiene pubblica, si dovrebbe necessariamente concludere per la rinuncia a quella specifica localizzazione.

D'altro canto la accettazione del criterio della localizzazione prescelta con riferimento a specifiche candidature dei comuni interessati, contro un incentivo economico, contraddice in via di principio a tutto il quadro normativo nazionale che invece definisce ed introduce numerosi parametri tecnici per pervenire alla individuazione delle localizzazioni.

Per le motivazioni su esposte il presente d.d.l.r. non prevede la costituzione dei Consorzi obbligatori tra i comuni, nè la possibilità di attivare incentivi economici a favore dei comuni che accettassero la localizzazione degli impianti nel proprio territorio; punta invece in modo diretto sulla massima responsabilizzazione degli enti locali, ai quali la legge statale attribuisce in modo esclusivo la competenza allo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

Per altro verso, il disegno di legge prevede di completare l'adempimento richiesto alla Regione dall'art. 6 del citato DPR 915/82, dalla legge 441/87 e dal D.M. 559/87, già posto in essere con la approvazione del piano regionale e carente proprio per la parte relativa alla localizzazione degli impianti, fase quest'ultima che il legislatore regionale aveva ritenuto di attribuire agli enti sub-regionali (comuni e province).

L'art. 1 del d.d.l.r. rappresenta la sostanziale modifica della l.r. n. 17/93, assumendo che la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, in attuazione del piano regionale, è definita per legge in conformità del risultato dei procedimenti portati a compimento in attuazione dell'art. 9 della l.r. 17/93.

In tal modo, l'azione pianificatoria attribuita alla Regione dalla legge dello Stato è definitivamente compiuta, salvo gli aggiornamenti del piano previsti dalla stessa l.r. 17/93.

Non di meno, l'art. 1 apre alla responsabile iniziativa dei comuni interessati la possibilità di variare le localizzazioni stabilite, sempre ovviamente nel rispetto dei criteri tecnici definiti dalla normativa nazionale e dallo stesso piano regionale. Tale facoltà accordata agli enti locali dovrebbe consentire di superare tutti quegli ostacoli, ai quali si è fatto prima riferimento, che principalmente hanno sino ad oggi impedito la attuazione del piano regionale.

Con gli articoli 2 e 3 si modificano alcune parti della l.r. n. 17/93, con il risultato di esaltare e rimarcare l'autosufficienza di ciascun bacino di utenza, di responsabilizzare al massimo tutti

Official stamp of the Region of Puglia with a handwritten signature over it.



REGIONE PUGLIA

i comuni nella attivazione delle iniziative necessarie per assicurare il corretto esercizio dei servizi di smaltimento r.s.u., di meglio definire le possibilità di accordi interregionali per la eventuale deroga al divieto di smaltimento di r.s.u. provenienti da fuori regione.

Infine con l'art. 4 si abrogano le disposizioni contenute nella l.r. n. 17/93, che non risultano più in linea con le procedure previste nel presente d.d.l.r., o che appaiono non rispondere a criteri obiettivi di carattere tecnico, o che hanno determinato il ritardo nella attuazione del piano regionale anziché agevolarla come era nelle finalità della l.r. n. 17/93.

In particolare:


- con la abrogazione del quinto comma dell'art. 10 della l.r. n. 17/93, viene eliminata la scadenza del termine temporale concesso ai comuni per la presentazione dei progetti; la definizione di tale termine non appare compatibile con la facoltà attribuita ai comuni di modificare la localizzazione degli impianti rispetto a quella indicata dalla Regione;

- con la abrogazione del terzo comma dell'art. 13 della l.r. n. 17/93, viene eliminata la possibilità di derogare al principio dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti urbani nell'esclusivo ambito di ciascun bacino di utenza. La previsione di deroga contenuta nella legge 17/93, difatti, non risulta assolutamente rispondente alla situazione di emergenza generalizzata che si registra oggi in Puglia; tale previsione era stata inserita per fronteggiare specifiche, puntuali e circoscritte situazioni di emergenza temporanea che dovessero essersi manifestate nella fase di pieno regime del piano regionale in presenza di un diffuso ed efficiente sistema territoriale di smaltimento r.s.u.. Nei fatti lo strumento della deroga all'obbligo dello smaltimento dei rifiuti nell'ambito di ciascun bacino di utenza, ha determinato una preoccupante deresponsabilizzazione degli enti locali che costringe oggi la Regione a rincorrere sempre più improbabili soluzioni temporanee di smaltimento, mediante la utilizzazione dei pochi impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio, con spazi di manovra sempre più ridotti nel tempo;

- con la abrogazione del terzo comma dell'art. 15 della l.r. 17/93, viene eliminata la disposizione che impedisce, a priori e senza alcun fondamento tecnico, la realizzazione di impianti di smaltimento su siti già interessati da discariche incontrollate di rifiuti, laddove appare invece opportuno valutare caso per caso le singole situazioni, nell'ipotesi che in particolari casi la stessa realizzazione di un impianto controllato, realizzato a norma di legge, potrebbe consentire contemporaneamente la bonifica ed il monitoraggio di siti che altrimenti rimarrebbero degradati e contaminati;

- con la abrogazione dell'art. 16 della l.r. 17/93, che si configura come norma speciale in materia di controlli, si ritiene di eliminare un ulteriore elemento di conflitto con gli enti locali, i quali vedono nella nomina di commissari ad acta da parte della Giunta regionale l'esercizio di un potere autoritario del governo regionale in una materia che invece richiede convincimenti acquisiti nella piena autonoma responsabilità dei comuni interessati.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Dott. Salvatore SECHI)





REGIONE PUGLIA

"NUOVE NORME PER LA ACCELERAZIONE E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 13 AGOSTO 1993, N. 17 - "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI""

ART. 1

(Localizzazione degli impianti di smaltimento)

1. I siti sui quali debbono essere realizzati gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani in attuazione del piano regionale di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 251 del 30.6.1993 e n. 359 del 10.9.1993, sono individuati con la presente legge in conformità delle localizzazioni già adottate al 31.12.1995 in applicazione dell'art. 9 della l.r. 13 agosto 1993, n. 17, così come indicati in allegato.

2. E' data facoltà ai comuni ricompresi in ciascuno dei bacini di utenza definiti dal piano regionale, di stabilire, di intesa fra loro, la variazione delle localizzazioni di cui al primo comma, nell'ambito del territorio coincidente con il medesimo bacino di utenza.

3. E' data facoltà al comune nel cui ambito ricade la localizzazione di cui al precedente primo comma, di stabilire la variazione di tale localizzazione ad altro sito nell'ambito del medesimo territorio comunale.

4. Le localizzazioni stabilite ai sensi dei precedenti secondo e terzo comma, debbono essere effettuate in conformità del decreto del Ministro dell'Ambiente 28 dicembre 1987, n. 559 e con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano regionale.

ART. 2

(Obbligo di conferimento)


1. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 è sostituito dal seguente:

"I comuni di ciascun bacino di utenza sono obbligati a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, ad esclusione di quelli pericolosi di cui al precedente art. 6, agli impianti di smaltimento ubicati nel bacino di utenza di cui fanno parte e posti a servizio dello stesso."



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Dott. Salvatore SECHI)

L'ASSESSORE
(Dott. Felice Amodio)





REGIONE PUGLIA

ART. 3
(Accordi interregionali)

1. Il quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali competenti per territorio, può disporre la deroga temporanea al divieto di cui al precedente comma, sulla base di specifici accordi interregionali, nel rispetto degli obiettivi generali stabiliti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Puglia."

ART. 4
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati le seguenti norme contenute nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17:

- il quinto comma dell'articolo 10;
- il terzo comma dell'articolo 13;
- il terzo comma dell'articolo 15;
- l'articolo 16.



IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Dott. Salvatore SECHI)

L'ASSESSORE
(Dott. Felice Amadio)

Allegato all'art.1 comma 1

Localizzazione degli impianti di smaltimento individuati in attuazione del piano re

N.	Comune attuatore	Bacino di utenza	Descrizione Intervento	Potenzialità Volumetrica	Localizzazi
1	Poggio Imperiale	FG 1	Discarica controllata	800000 mc	loc.Gervasio fg.23 p.le 40,65,86,22
2	Poggio Imperiale	FG 1	Compostaggio	150 t/g	loc.Gervasio fg.23 p.le 40,65,86,22
3	Lucera	FG 2	Discarica controllata	126000 mc	loc. Del Sordo Sequestro fg.5 p.le 26,50,52
4	Lucera	FG 2	Compostaggio	150 t/g	loc. Del Sordo Sequestro fg.5 p.le 26,50,52
5	Manfredonia	FG 3	Discarica controllata	200000 mc	loc.Parti 2
6	Foggia	FG 3	Discarica controllata	704000 mc	loc.Passo Breccioso
7	Foggia	FG 3	Incenerimento	300 t/g	loc.Passo breccioso
8	Cerignola	FG 4	Discarica controllata	534000mc	cd.Forcone di Caferio fg.233 p.le 86,87,88,
9	Cerignola	FG 4	Compostaggio	150 t/g	cd.Forcone di Caferio fg.233 p.le 86,87,88,
10	Deliceto	FG 5	Discarica controllata	206000 mc	cd.Masseria Campana fg.4 p.le 80,207
11	Panni	FG 5	Discarica controllata	30000 mc	loc.Feo fg.21 p.le 100,101,102,103,104
12	Andria	BA 1	Discarica controllata	250000 mc	loc.S.Nicola La guardia fg.19 p.le 43/a,61,6
13	Trani	BA 1	Discarica controllata	1800000mc	loc.Purovecchio fg.46 p.le 30,53,54,64,65,68,69,88,110,112,113,115,17,29,24,67(per intero), fg.46 p.le 50 e 51 (porzioni)
14	Molfetta	BA 1	Compostaggio	270 t/g	loc.Torre di Pettine fg.37 p.le 17
15	Bisceglie	BA 1	Incenerimento	300 t/g	loc. S.Felice o Piscinelle fg.25 p.le 221,345,346,162,213,2,246,245,247,248,22
16	Giovinazzo	BA 2	Discarica controllata	245000 mc	loc. S.Pietropageo fg.26 p.le 119,122,123,141,116,118,112,113,114,48,144,91,93,95,97,98,100
17	Bitonto	BA2	Discarica controllata	1150000 mc	loc.Torre d'Aggera fg.16 p.le 280,157,160,183,360,186,340,339,338,163,,156,279,280,157,164,242
18	Bari	BA 2	Compostaggio	250 t/g	loc. zona ASI fg.18 p.le da 575 a 579, 639,
19	Bari	BA 2	Incenerimento	300 t/g	loc. zona ASI fg.18 p.le da 575 a 579, 639,
20	Binetto	BA 3	Discarica controllata	2750 mc	loc. Pezza di Campo fg.n.2 p.le 109
21	Acquaviva delle Fonti	BA 3	Discarica controllata	860 mc.	loc.Quercio fg.21 p.le 12,101,102,106,107, a 85,195,199,200,201,216,223,116,103,104
22	Grumo Appula	BA 3	Compostaggio	250 t/g	loc.Masseria Colasanto fg.61 p.le 58,68,16
23	Altamura	BA 4	Discarica controllata	550000 mc	loc.Le Lamie fg.224 p.le 33,44,45,60 ,61,3
24	Gravina di Puglia	BA 4	Compostaggio	100 t/g	loc.Grotta Marallo fg.83 p.le 39,40,42,64,160,198,199,200,201,21,213,2

Allegato all'art.1 comma 1

Localizzazione degli impianti di smaltimento individuati in attuazione del piano re

N.	Comune attuatore	Bacino di utenza	Descrizione intervento	Potenzialità Volumetrica	Localizzazione
25	Conversano	BA 5	Discarica controllata	850000mc	cd.Martucci fg.15 p.lie 289,49,294,292,75,30 fg.18p.lie38,37,140,305,290,289,288,293,27,271
26	Gioia del Colle	BA 5	Compostaggio	250 t/g	cd.S.Francesco fg.156 p.lia 40
27	Brindisi	BR 1	Discarica controllata	792000mc.	loc. Autigno fgg.n.38-62 p.lie 136,137,138,11
28	Brindisi	BR 1	Compostaggio	250 ton/g	loc. Autigno fgg.n.38-62 p.lie 136,137,138,11
29	Villa Castelli	BR 2	Discarica controllata	30000 mc	loc.Puledri fg.3 p.lie 102,112,124
30	Francavilla Fontana	BR 2	Discarica controllata	470mc	fg.77 p.lie 65,155,145,148,147,144,146
31	Francavilla Fontana	BR 2	Compostaggio	120 t/g	fg.77 p.lie 65,155,145,148,147,144,146
32	Lecce	LE 1	Discarica controllata	397611 mc	Fondo da Rio fg.107 p.lie 64,65,84
33	Cavallino	LE 1	Discarica controllata	393000mc	Masseria Inzani fg.16 p.lie 50,31,39,69,75,76,77,78,85,84,83,65,38,37,
34	Lecce	LE 1	Incenerimento	300 t/g	Fondo da Rio fg.107 p.lie 64,65,84
35	Lecce	LE 1	Compostaggio	150 t/g	loc.zona ASI Lecce-Surbo fg.152 p.lia 15
36	Nardò	LE 2	Discarica controllata	551292 mc	loc.Castellino fg.119 p.lie 68,72,128,190,191
37	Poggiardo	LE 2	Discarica controllata	130000mc	loc.Pastorizze fg.3 p.lie 2,3,4,6,201,204
38	Melpignano	LE 2	Compostaggio	250 t/g	loc.Masseria Murichella fg.6 p.lie 42,43,44
39	Ugento	LE 3	Discarica controllata	871282 mc	loc.Burgesi fg.95 p.lie 4,5,6,8,da 19 a 24,57
40	Ugento	LE 3	Compostaggio	200 t/g	loc.Burgesi fg.95 p.lie 4,5,6,8,da 19 a 24,57
41	Taurisano	LE 3	Discarica controllata	302000mc	loc. Cave della Comune fg.22 p.lie 55,56,57,58,60,62,63,64,181,183,225,226,2
42	Castellaneta	TA 1	Discarica controllata	435000mc	loc. Olivetello-Cappella Civile fg.73 p.lie 17,
43	Massafra	TA 1	Discarica controllata	292977 mc	masseria Console fg.80 p.lie 6/b,6/c,22/c,27
44	Massafra	TA 1	Compostaggio	150 t/g	masseria Console fg.80 p.lie 6/b,6/c,22/c,27
45	Statte	TA 2	Incenerimento	200 t/g	loc.Gennarini in corrispondenza vecchio lm
46	Statte	TA 2	Discarica controllata	450000mc	loc. Macchia delle Caselle fg.131 p.lie 56 e
47	Statte	TA 2	Compostaggio	100 t/g	loc.Gennarini impianto incenerimento
48	Taranto	TA 2	Discarica controllata	629000 mc.	loc. Italcave s.p.a.fg.175
49	Grottaglie	TA 3	Discarica controllata	260000 mc	loc.LI Grutti fg.n.63 p.lie 25,66,139,138 e fg.
50	Manduria	TA 3	Discarica controllata	669000 mc	loc.LI Cicci fg.n.26,27 e 38
51	Manduria	TA 3	Compostaggio	250 t/g	loc.LI Cicci fgg.n.26,27 e 38

12.



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AMBIENTE
Ufficio Smaltimento Rifiuti

prot. n. 1870
rif. fg. 20/P/1111/Coord. del 11.3.96

5 MAR. 1996

All'Assessorato Bilancio e Ragioneria
Settore Ragioneria
SEDE

e, p.c. Alla Segreteria G.R. SEDE

All'Ufficio Legislativo G.R. SEDE

Oggetto: D.d.l.r. "Nuove norme per la accelerazione e lo snellimento delle procedure per la attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

In riscontro alla nota pari oggetto, si rappresenta che il d.d.l.r. di che trattasi, di cui la G.R. ha preso atto nella seduta del 26.2.1996, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il Coordinatore
dr. Salvatore SECHI

lc

REGIONE PUGLIA

137

2/2/ambire

ASSESSORATO BILANCIO RAGIONERIA

SETTORE RAGIONERIA

Prot. 20/P/11111/COORD.

Bari 11, 11 MAR. 1996

AL Settore Ambiente
S E D Ee.p.c. ALLA Segreteria G.R.
S E D Eall'Ufficio Legislativo
S E D E


OGGETTO: Trasmissione schema di D.D.L., "nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per la attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani". Parere contabile ex art.89 comma 10 L.R. 17/77.

In relazione allo schema di D.D.L. in oggetto, pervenuto in data 29/2/96 dalla Segreteria della G.R. che legge per conoscenza, si evidenzia che dalla relazione tecnica non è dato rilevare se il D.D.L. comporti o meno oneri a carico del bilancio regionale.

Si chiede, pertanto, di voler integrare, anche a mezzo fax, detta relazione con dichiarazione in parola e nel caso il D.D.L. comporti oneri, di voler inoltrare a questo Settore il referto tecnico previsto dal regolamento di cui alla deliberazione di G.R. n.395/94, allegato C.

In attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla Commissione P. Com.Consiliare il 5/4/96

IL COORDINATORE f.f.
(Dott. Francesco Capertino)

